

Ufficio Direzione n. 3
Prot. n. 49/10 - LV/lz
Circ. n. 49/D/6 - 10

A TUTTE LE AZIENDE
ASSOCIATE
LORO SEDI

Verona, 19 marzo 2010

Oggetto: Servizio Recupero Crediti.

Le vicende connesse al recupero dei crediti sono una problematica costante in ciascuna azienda, acuita ancor più in questa fase di crisi, problematica di difficile soluzione in considerazione dei vetusti strumenti giuridici di cui il nostro sistema è dotato.

In particolare è il recupero di quelli di importo contenuto che crea ancora maggiori difficoltà gestionali per la difficoltà di equilibrare costi certi con l'alea del recupero.

Da qualche anno, abbiamo cercato di dare il nostro contributo per ovviare a questi problemi istituendo un servizio recupero crediti, al quale le aziende sono ricorse in numero sempre più significativo.

In particolare, sulla base dello studio delle singole controversie prospettate dall'associato, i professionisti convenzionati con l'Associazione forniscono una consulenza legale gratuita, che potrà poi svilupparsi nelle seguenti fasi.

A - INCONTRO PRELIMINARE:

l'impresa riceve dal professionista convenzionato - presso la sede APINDUSTRIA - la consulenza richiesta in merito alle pratiche proposte. Da questo incontro l'associato potrà conferire l'incarico al professionista di inviare una lettera di messa in mora al creditore inadempiente: tale servizio sarà coperto dall'Associazione e gratuito per l'associato.

B - ESITI ED EFFETTI DELLA MESSA IN MORA:

se, successivamente al ricevimento della raccomandata a.r. di messa in mora, il debitore:

1. paga tutto, **nessun compenso** è dovuto al professionista salvo il rimborso delle competenze legali indicate nella stessa missiva nei casi in cui il debitore abbia corrisposto, oltre al capitale, anche queste ultime;
2. non paga e l'associato non intende proseguire giudizialmente: la pratica si chiude e **nessun compenso** è dovuto al professionista;
3. nei casi in cui, con l'accordo dell'azienda, il credito venga recuperato in forma transattiva a saldo e stralcio, il **compenso** al professionista sarà quantificato **"a forfait"**, come da tabella **allegato A**;
4. non paga e l'associato intende proseguire giudizialmente: in tale ipotesi potrà conferire procura al legale e nel contempo verrà informato delle spese borsuali che dovrà sostenere – contributo unificato, tassa del registro, spese per notifica e copie calcolate in base allo scaglione in cui rientra l'importo del credito.

C – ESITO POSITIVO DEL RECUPERO GIUDIZIALE DEL CREDITO:

se, successivamente al ricevimento del decreto ingiuntivo e/o dell'atto di precetto, il debitore paga l'intero importo, nulla sarà dovuto dall'azienda al professionista, se non il ristoro delle competenze già quantificate negli atti e corrisposte dal debitore. Nel caso particolare in cui il debitore corrisponda il dovuto ma non le competenze legali, al professionista sarà dovuto un compenso "a forfait" come da tabella **allegato A**, oltre alle spese borsuali.

D – ESITO NEGATIVO DEL RECUPERO DEL CREDITO:

in caso di infruttuosità dell'azione esecutiva, al legale verrà corrisposto il compenso "a forfait" oltre le spese borsuali come da tabella **allegato B**, nel mentre contestualmente verrà redatta una dichiarazione di inesigibilità del credito per agevolare fiscalmente l'associato che potrà, dopo aver recuperato l'Iva, girare a perdita il credito residuo.

E – GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE:

qualora venga intrapreso dal debitore un giudizio di opposizione (al decreto ingiuntivo ovvero all'esecuzione ovvero agli atti esecutivi), al legale incaricato competeranno i diritti di tabella e gli onorari nella misura minima maggiorata del 20% oltre al rimborso forfettario e alle spese borsuali.

MODALITA' OPERATIVE:

i professionisti saranno a disposizione, previo appuntamento da fissarsi con la segreteria (Sig.ra Lucia Zecchini – tel. 045 8102001) presso le sedi operative di APINDUSTRIA Verona e Legnago.


Tutti i compensi di spettanza del legale dovranno essere maggiorati di accessori come per legge.

Gli eventuali accordi tra legale e associato saranno necessariamente stipulati per iscritto in forza di quanto prevede l'art. 2233 cod. civ. come modificato dalla Legge 248 del 4.8.2006 di conversione del D.L. n. 223/06 (c.d. decreto Bersani).

L'Ufficio Legale rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Dr. Luciano Veronesi



Allegati: **Tabelle A e B**